

Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno degli interventi per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali del Friuli Venezia Giulia in esecuzione dell'articolo 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Soggetti beneficiari

Art. 3 Domande di contributo per interventi di cura e relative priorità

Art. 4 Spese ammissibili

Art. 5 Massimali contributivi

Art. 6 Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo per i piani di gestione o per gli interventi annuali

Art. 7 Istruttoria per la concessione

Art. 8 Concessione dei contributi e criteri

Art. 9 Pannelli informativi

Art. 10 Erogazione e rendicontazione

Art. 11 Norma di rinvio

Art. 12 Abrogazioni

Art. 13 Norma transitoria

Art. 14 Entrata in vigore

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), disciplina criteri e modalità per la concessione dei contributi per promuovere e sostenere iniziative per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali e degli eventuali boschi monumentali, inclusi nell'elenco di cui all'articolo 81 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), per divulgarne la conoscenza e il significato della tutela e per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante.

Articolo 2

(Soggetti beneficiari)

1. Sono soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 i Comuni, i proprietari di alberi monumentali o altri aventi diritto.

Articolo 3

(Domande di contributo per interventi di cura e relative priorità)

1. Sono ammesse a contributo le seguenti domande, con modalità di gestione tra loro non cumulabili:
 - a) piani di gestione di durata triennale con una previsione di spesa distinta per ciascun anno in funzione degli interventi di cura da eseguire;
 - b) domande per interventi di cura da effettuarsi nella singola annualità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 tutti gli interventi di cui al comma 1 devono essere eseguiti nel rispetto della disciplina ricavabile dalle Norme Tecniche di cui all'allegato C e per quanto non espresso, dalle Linee Guida per interventi di cura e salvaguardia su alberi monumentali e notevoli del Friuli Venezia Giulia
3. La domanda è riferita agli alberi identificati singolarmente o per gruppi omogenei, inclusi filari e boschi, classificati come monumentali nell'Elenco regionale di cui all'articolo 1.
4. Il piano di gestione di cui al comma 1, lettera a) ha la finalità garantire continuità di gestione e cura all'albero monumentale. E' costituito da un adeguato cronoprogramma triennale dettagliatamente descritto in una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato come meglio esplicitato nelle Norme Tecniche, allegato C.
5. Ai fini dell'assegnazione dei contributi viene attribuita la priorità secondo l'elenco di cui al comma 1 e, all'interno di ciascuna tipologia, secondo l'ordine di arrivo delle domande. Le annualità di piani di gestione precedentemente approvati hanno la priorità sui nuovi piani di gestione pervenuti.
6. La concessione dei contributi anche per i piani già approvati è subordinata alla disponibilità di fondi stanziati sul bilancio regionale.

Articolo 4

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese tecniche professionali, purchè effettuate e sottoscritte digitalmente da tecnico abilitato, come meglio definite nelle Norme Tecniche Allegato C:
 - a) consulenze, relazioni, direzione lavori, sopralluoghi cantiere;

- b) redazione del piano di gestione triennale comprensivo di eventuali aggiornamenti;
 - c) valutazione visiva;
 - d) valutazioni fitopatologiche e di stabilità strumentali non invasive;
 - e) progetto di consolidamento e relativo certificato di conformità finale;
2. Sono ammissibili a contributo i seguenti lavori svolti da ditte professionali come meglio definite nelle Norme Tecniche Allegato C:
- a) potature e cura delle ferite sulla parte aerea
 - b) potatura di gelsi allevati a una o più teste di salice o allevati in forma obbligata
 - c) potatura annuale di piante sarmentose (es: glicini, edere, eleagni etc)
 - d) azioni fisiche atte a evitare il compattamento del terreno
 - e) posa consolidamenti
 - f) posa o manutenzione di steccati e recinzioni per evitare l'accesso ad eventuali aree sensibili o per tutelare la pubblica incolumità
 - g) realizzazione o manutenzione percorsi o pavimenti sollevati e aerati
 - h) sostituzione di alberi morti o mancanti in gruppi o filari
3. Le spese di realizzazione, fornitura e posa di pannelli informativi sono ammissibili a contributo una tantum e soltanto se non già presenti oppure se presenti ma non conformi alle norme tecniche di cui all'allegato C. Sono altresì ammesse le spese per la sostituzione di pannelli esistenti a seguito di eventi vandalici o atmosferici.
4. Le seguenti attività, anche qualora autorizzate, non sono ammissibili a contributo:
- a) valutazioni fitopatologiche e di stabilità invasive, come meglio descritte nelle Norme Tecniche;
 - b) trattamenti in chioma;
 - c) interventi chimici o biologici del suolo nella zona di protezione dell'albero (ZPA);
 - d) interventi su alberi in foresta;
 - e) interventi di potatura drastica che alterino in maniera irreversibile l'architettura degli alberi, eseguiti per motivi di pubblica incolumità;
 - f) interventi di potatura e cura degli apparati radicali;
 - g) pulizia del sottobosco e/o delle piante concorrenti o infestanti;
 - h) installazioni di sistemi parafulmine;
 - i) abbattimento dell'esemplare o sua rimozione.
5. Possono essere eventualmente autorizzate, ma non ammesse a contributo, anche ulteriori attività di cui il tecnico abilitato ravveda la necessità.
6. Sono finanziate unicamente le spese sostenute successivamente alla data di autorizzazione della domanda e nell'annualità in cui sono calendarizzate, fatte salve eventuali proroghe motivate e richieste formalmente alla struttura regionale competente in materia di alberi monumentali.

Articolo 5

(Massimali contributivi)

1. Sono fissati i seguenti massimali contributivi annui con esclusione delle spese di cui al comma 3:
- a) per le piante singole il contributo massimo annuo di 3.000,00 euro;

b) per i gruppi omogenei costituiti da 2 fino a 20 esemplari, il contributo massimo annuo per ciascuna pianta è pari a euro 2.000,00 e comunque non può superare l'importo di 20.000,00/euro/anno per l'intero gruppo;

c) per i gruppi omogenei costituiti da 21 fino a 50 esemplari, il contributo massimo annuo per ciascuna pianta è pari a euro 1.000,00 e comunque non può superare l'importo di 30.000,00 euro annui per l'intero gruppo;

d) per i gruppi omogenei costituiti da oltre 50 esemplari, il contributo massimo annuo per ciascuna pianta è pari a euro 500,00 e comunque non può superare l'importo di 50.000,00 euro annui per l'intero gruppo.

2. Fatti salvi i massimali di cui al comma 1, per ciascun intervento, la spesa è ammessa nella misura massima di:

a) per spese tecnico - professionali:

1) consulenze, relazioni, direzione lavori, sopralluoghi cantiere etc., massimo 500,00 euro/anno/scheda;

2) redazione del piano di gestione triennale ed eventuali aggiornamenti (comprensivo di valutazione visiva), valore massimo pari a 500,00 euro/scheda. Nell'arco del triennio in cui viene autorizzata la domanda di contributo, è ammissibile a finanziamento un solo piano di gestione con gli eventuali aggiornamenti;

3) valutazione visiva, valore massimo pari a 250,00 euro/anno/scheda;

4) valutazioni fitopatologiche e di stabilità strumentali non invasive valore massimo pari a 1.500,00 euro/singolo albero monumentale. Nell'arco del triennio in cui viene autorizzata la domanda di contributo, è ammissibile a finanziamento una sola valutazione di stabilità, fatti salvi eventi eccezionali che abbiano compromesso le condizioni di stabilità dell'intero esemplare;

5) progetto di consolidamento e relativo certificato conformità finale valore massimo pari a 500,00/euro singolo albero monumentale. Nell'arco del triennio in cui viene autorizzata la domanda di contributo, è ammissibile a finanziamento un solo progetto di consolidamento, fatti salvi eventi eccezionali che abbiano compromesso la funzionalità del sistema di consolidamento.

b) per lavori:

1) potature e cura delle ferite parte aerea nell'importo non superiore a euro 3.000,00/anno/singolo albero monumentale;

2) potatura di gelsi allevati a una o più teste di salice o allevati in forma obbligata valore pari a 200,00 euro/anno/singolo albero monumentale fino ad un massimo di 3.000 euro/anno/scheda;

3) potatura annuale di piante sarmentose (es: glicini, edere, eleagno etc.) per un valore pari a 200,00 euro/anno/scheda;

4) azioni fisiche atte a evitare il compattamento del terreno valore massimo 500,00 euro/ anno/singolo albero monumentale fino ad un massimo di 3.000 euro/anno/scheda;

5) posa consolidamenti valore massimo 3.000,00 euro/anno per singolo albero monumentale. Nell'arco del triennio in cui viene autorizzata la domanda di contributo, è ammissibile a finanziamento la posa di un solo sistema di consolidamento, fatti salvi eventi eccezionali che abbiano compromesso la funzionalità del sistema di consolidamento.

6) posa e/o manutenzione di steccati e recinzioni per evitare l'accesso ad eventuali aree sensibili e/o per tutelare la pubblica incolumità valore massimo 3.000 euro/singolo albero monumentale. Nell'arco del triennio, è ammesso a contributo un solo intervento;

7) realizzazione e/o manutenzione percorsi e/o pavimenti sollevati e aerati valore massimo 3.000 euro per singolo albero monumentale. Nell'arco del triennio, è ammesso a contributo un solo intervento;

8) sostituzione di alberi morti e/o mancanti in gruppi o filari omogenei fino a 500,00/euro per singolo esemplare monumentale sostituito.

3. La realizzazione, fornitura e posa di pannelli informativi esula dai massimali di cui al comma 1 e può essere oggetto di contributo per i seguenti importi:

a) per schede che contengano un singolo albero monumentale o gruppi fino a 10 esemplari è prevista la realizzazione di un singolo pannello informativo, così come definito nell'Appendice 2 dell'Allegato C e

verrà riconosciuta una tantum la cifra omnicomprensiva pari a euro 500,00 complessivi per la sua realizzazione, la fornitura e posa;

b) per schede che contengano gruppi omogenei di alberi compresi tra 11 e 50 esemplari è prevista la realizzazione di n. 2 pannelli informativi identici da posizionare in maniera adeguata per il riconoscimento del gruppo, così come definiti nell'Appendice 2 dell'Allegato C e verrà riconosciuta una tantum la cifra omnicomprensiva pari a euro 800,00 complessivi per la loro realizzazione, fornitura e posa;

c) per schede che contengano gruppi omogenei di alberi con oltre 51 esemplari è prevista la realizzazione di n. 4 pannelli informativi identici da posizionare in maniera adeguata per il riconoscimento del gruppo, così come definiti nell'Appendice 2 dell'Allegato C e verrà riconosciuta una tantum la cifra omnicomprensiva pari a euro 1.500,00 complessivi per la loro realizzazione, fornitura e posa.

Articolo 6

(Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo
per i piani di gestione o per gli interventi annuali)

1. Le domande di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) sono presentate dal 1 al 31 gennaio di ogni anno a mezzo PEC alla struttura regionale competente indicando nell'oggetto "*Piano di gestione alberi monumentali triennio -...*"

2. Le domande di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) sono presentate al 1 al 31 gennaio di ogni anno a mezzo PEC alla struttura regionale competente indicando nell'oggetto "*Istanza di contributo per interventi su alberi monumentali, annualità ...*"

3. Al fine del rispetto del termine di cui ai commi 1 e 2, fa fede la data di spedizione della domanda via PEC

4. La domanda di contributo è presentata per ciascuna scheda utilizzando l'Allegato A firmato digitalmente o, in assenza di tale possibilità, sottoscritto manualmente dal proprietario del fondo sul quale insiste l'albero monumentale, o da altro avente diritto o legale rappresentante

5. Le domande di contributo riferite ai piani di gestione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) sono corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa iniziale, elaborata come previsto nelle Norme Tecniche sottoscritta digitalmente da tecnico abilitato;

b) in caso di sottoscrizione della domanda di contributo non digitale, fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.

6. Le domande di contributo annuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) sono corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa iniziale degli interventi elaborata come previsto nelle norme tecniche sottoscritta digitalmente da tecnico abilitato;

b) in caso di sottoscrizione della domanda di contributo non digitale, fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.

Art. 7

(Istruttoria per la concessione)

1. Il responsabile dell'istruttoria individuato ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso), verifica la sussistenza dei presupposti per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Qualora la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine di trenta giorni.

3. Qualora la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2 non siano pervenute entro il termine fissato o non siano ritenute esaustive o pertinenti, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della stessa, dandone comunicazione al richiedente. Nel caso in cui le integrazioni mancanti o insufficienti siano limitate a specifici interventi, l'istanza può essere accolta con riferimento alle restanti attività.

Articolo 8

(Concessione dei contributi e criteri)

1. I contributi sono concessi, previa autorizzazione, entro novanta giorni dal termine finale previsto per la presentazione delle domande con il procedimento valutativo a sportello cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000, fatte salve le priorità stabilite dall'articolo 3, comma 5.

2. I contributi sono concessi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) qualora non costituisca un costo per il richiedente, e sino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque entro i massimali di cui all'articolo 6.

3. Non sono ammesse nuove domande di cui all'articolo 3 riferite ad alberi monumentali per i quali è stato concesso un contributo in relazione al quale sussiste almeno uno dei seguenti presupposti:

- a) non si sono concluse le attività al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) è stata presentata una richiesta di proroga per la realizzazione delle attività;
- c) è stata presentata una richiesta di proroga per il solo invio della rendicontazione;
- d) è stata comunicata la rinuncia al contributo da parte del beneficiario.

4. Con il provvedimento di concessione il beneficiario può essere autorizzato a eseguire a proprie spese gli ulteriori interventi ammissibili a contributo ma non finanziabili integralmente o parzialmente per mancanza di risorse, ovvero non ammissibili a contributo ai sensi dell' articolo 4, comma 4.

5. Sono autorizzabili varianti agli interventi previa richiesta trasmessa alla Direzione regionale competente in materia alberi monumentali corredata da apposita relazione sottoscritta da tecnico abilitato.

Articolo 9

(Pannelli informativi)

1. La posa di pannelli informativi è obbligatoria. A decorrere 31 dicembre 2026 è requisito necessario per la concessione del contributo relativo al presente Regolamento.

Articolo 10

(Erogazione e rendicontazione)

1. Non sono ammesse erogazioni in via anticipata a fronte dei contributi concessi.

2. Per le spese di cui all'articolo 3 comma 1, l'erogazione è effettuata previa approvazione della rendicontazione giustificativa degli interventi e delle spese sostenute per l'importo eventualmente rideterminato a seguito di parziale esecuzione o spese sostenute ma ritenute non ammissibili. La rendicontazione è presentata entro il 31 dicembre di ogni anno per ciascuna annualità interessata da contributo ancorché riferita a un piano di gestione, fatte salve eventuali proroghe o varianti autorizzate.

3. La rendicontazione delle spese di cui all'articolo 3 comma 1, comprende:

- a) un allegato B per ciascuna scheda monumentale oggetto di contributo;
- b) la relazione tecnica finale sulle attività svolte redatta secondo i criteri di cui all'articolo 11 dell'allegato C sottoscritta digitalmente da tecnico abilitato;
- c) copia delle fatture.

4. Per le spese di cui all'articolo 3 comma 1, il provvedimento di approvazione del rendiconto è emesso entro novanta giorni dalla data di presentazione. L'erogazione del contributo per l'importo eventualmente rideterminato è disposta contestualmente al provvedimento di approvazione del rendiconto.

5. Il contributo è rideterminato per ciascuna voce di costo, a seguito del rendiconto presentato, qualora la spesa sostenuta risulti inferiore al contributo concesso.

6. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 83 della legge regionale 9/2007, il contributo può essere altresì rideterminato a seguito del mancato riconoscimento delle spese sostenute per specifici interventi di cui all'articolo 6 in caso di esecuzione in difformità dalle Norme Tecniche.

7. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 83 della legge regionale 9/2007, il contributo è integralmente revocato in caso di:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) interventi che hanno causato danni gravi alla pianta;
- c) violazione di norme espressamente sanzionate con la revoca dei contributi;
- d) mancata posa dei pannelli informativi, fatte salve proroghe autorizzate.

8. Eventuali proroghe per la realizzazione degli interventi e per l'invio della rendicontazione sono concesse dalla direzione regionale competente in materia di alberi monumentali previa richiesta del beneficiario.

Articolo 11

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Gli allegati di cui al presente Regolamento possono essere modificati con decreto della Direttore Regionale competente in materia di alberi monumentali.

Articolo 12

(Abrogazioni)

1. E' abrogato il Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno degli interventi per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali del Friuli Venezia Giulia in

esecuzione dell'articolo 5, comma 27, della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 0189/Pres.

2. E' abrogato il Regolamento di modifica al Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno degli interventi per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali del Friuli Venezia Giulia in esecuzione dell'articolo 5, comma 27, della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017), emanato con decreto del Presidente della Regione 8 marzo 2019 n. 041/Pres. emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 0189/Pres.

Articolo 13

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione le domande sono presentate dal 1 maggio 2024 al 31 maggio 2024.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continua ad applicarsi la normativa previgente.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.